

Istituto Comprensivo "Marconi-Michelangelo" - Laterza (TA)

Circolare N. 90

Laterza, 3/12/2021

Ai docenti
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto: Obbligo vaccinale per il personale scolastico

Si comunica che con decreto legge approvato il 24 novembre 2021, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", è stato introdotto, a far data dal 15 dicembre 2021, l'obbligo di vaccino anti Covid-19 per tutto il personale scolastico da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo (terza dose), entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 (9 mesi).

Dal 15 dicembre, dunque, non sarà più possibile prestare servizio con il Green Pass da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante Green Pass a seguito di avvenuta vaccinazione.

Il Dirigente scolastico è responsabile della verifica dell'adempimento.

Nei casi in cui, dalle verifiche effettuate, non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, gli interessati saranno invitati a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante, in alternativa:

- l'effettuazione della vaccinazione
- il differimento
- l'esenzione
- l'avvenuta richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dall'invito
- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, gli interessati dovranno a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione sarà accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne verrà data immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro



Istituto Comprensivo "Marconi-Michelangelo" - Laterza (TA)

dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, irrogata dal prefetto.

Proroga del certificato di esenzione

Si fa anche presente che, con circolare n. 53922 del 25/11/2021, il Ministero della Salute ha disposto la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021. Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pasquale CASTELLANETA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993